

ATTILIO GUARNERI

RICORDO DI RODOLFO SACCO

1. Ringrazio il Presidente della SIRD prof. Michele Graziadei per avermi voluto affidare il compito di assoluto rilievo e di grande impegno di ricordare il prof. Rodolfo Sacco agli amici, ai colleghi, agli allievi e a tutti quanti ebbero occasione di conoscerlo e incontrarlo e di apprendere e praticare i suoi insegnamenti.

E' per me un grande onore poterlo fare in un convegno della SIRD in seduta plenaria e quindi in un'occasione centrale nella vita della comparazione giuridica nazionale.

Sono consapevole dei limiti di questo mio ricordo e chiedo già perdono *ex ante* se trascurerò qualche dato, qualche profilo o prospettiva. La cosa sarà anche inevitabile, attesa la straordinaria figura di uomo e di studioso, che andrò tra breve a tratteggiare, difficile da riassumere in breve spazio di tempo e da inquadrare in schemi, categorie e profili già noti e consueti, attesa l'assoluta genialità e originalità del personaggio di cui ci occupiamo e del suo pensiero.

2. Per descrivere l'apporto di Rodolfo Sacco allo scibile giuridico in generale, allo scibile civilistico e comparatistico in particolare, alla vita accademica, alle scuole giuridiche, alle associazioni degli studiosi, alla letteratura giuridica, ai trattati, alle enciclopedie e, più in generale, ai vari generi letterari, e ciò senza limiti spaziali e temporali, mi è parso metodologicamente corretto elaborare il discorso

scandendo bene il prima e il dopo, lo stato dell'arte di tutto quanto sopra antecedente e successivo all'elaborazione scientifica del nostro.

3. Dobbiamo quindi in questo senso ricostruire brevemente lo stato della cultura giuridica anteriore all'ingresso sulla scena di Rodolfo Sacco, contestualizzandone e storicizzandone il panorama.

Qualche annotazione brevissima preliminare e personale su Rodolfo Sacco appare indispensabile.

Come ricorda Paolo Cendon, Nacque a Fossano in provincia di Cuneo il 21 novembre 1923.

Ivi il padre, libero docente di filosofia del diritto nell'Ateneo torinese, si era ritirato a svolgere la professione di avvocato una volta escluso dall'attività politica e giornalistica, fino ad allora condotta nel mondo torinese, a seguito degli avvenimenti drammatici del 1922.

Studiò così alle scuole elementari e medie di Fossano e frequentò poi il liceo classico a Torino.

Si iscrisse nel 1941 per ragioni familiari alla facoltà di diritto, con la prospettiva di diventare professore di storia medievale. Allo scopo conseguì un diploma di scienza paleografica e, coltivando questa inclinazione, pubblicò – fu la sua prima pubblicazione – gli statuti del Comune di Revello.

In allora l'ambiente accademico torinese era caratterizzato da personalità di assoluto rilievo quali, *ex multis*, Mario Allara, Luigi Einaudi, Giuseppe Grosso, Silvio Romano, Paolo Greco, Gioele Solari, Francesco Antolisei.

Sacco fu particolarmente impressionato dai primi due: a Mario Allara, già il primo anno di corso chiese una tesi di laurea sul concetto di interpretazione del diritto che, poi pubblicata, incontrò i favori in Italia di Salvatore Pugliatti e in Germania di Joseph Esser, che peraltro

Sacco ebbe modo poi di frequentare a lungo durante il suo insegnamento accademico negli anni 50 del secolo scorso all'Istituto di Studi Europei di Torino.

Luigi Einaudi cercò di indurlo ad occuparsi di materie economiche e finanziarie, ma ormai Sacco era avviato al lavoro di tesi con Allara e intuiva che sarebbe presto stato chiamato alle armi, come poi avvenne nel 1943.

Dopo l'8 settembre aderì al movimento partigiano, con varie e assai rilevanti peripezie, e ritornò al mondo accademico, laureandosi il 5 febbraio 1946.

Prese a frequentare l'Istituto Giuridico dell'Università, ove operava un piccolo *parterre de rois*: tra gli altri Sergio Cotta, Giovanni Conso, Marcello Gallo, Elio Casetta, Alberto Burdese, Filippo Gallo, Gastone Cottino, e Enrico di Robilant.

Qui pubblicò la seconda monografia sulla buona fede e la terza monografia sull'ammortamento dei titoli di credito, frutto della collaborazione con Paolo Greco, che si tradusse anche in note a sentenza alla *Rivista di diritto commerciale*.

4. Veniamo ora, a descrivere sia pure sinteticamente, l'ambiente culturale giuridico in cui ebbe all'inizio ad operare Rodolfo Sacco.

In esso imperversava il positivismo giuridico, praticato allora in Italia dalle scuole sistematiche e neosistematiche, formatesi sul modello originario della Scuola pandettistica di lingua germanica.

Come è noto, il positivismo giuridico veicolava l'orientamento, che induceva il giurista a occuparsi del solo diritto esistente su una parte della superficie terrestre, divisa dalle altre, che è il territorio del singolo Stato, racchiuso da confini, ossia linee di distinzione tra un territorio e un altro, tra un dentro e un fuori, tra lo scibile e il non

scibile, confini che dovevano rappresentare dunque il limite dell'orizzonte intellettuale del giurista, come ebbero a scrivere Ugo Mattei e Piergiuseppe Monateri.

In questa prospettiva il vincolo del diritto al luogo, veicolato dalla nozione di geo-diritto, coniata da Natalino Irti, è strettamente connesso, come è noto, sul piano storico alla concezione della sovranità dello Stato moderno, affermatasi, secondo un orientamento assai diffuso, progressivamente a far tempo dai trattati di Vestfalia del 1648.

Dunque, per dirla con Gino Gorla, con il progressivo affermarsi dell'indirizzo positivista, il giurista era passato progressivamente da una concezione universalista del diritto a una concezione del diritto racchiuso in un singolo ordinamento territoriale, via via sempre meno aperto ad influssi esterni e sempre più chiuso in una sorta di splendido isolamento, a un diritto talvolta esaltato come il migliore dei diritti possibili al di là dello spazio e del tempo.

Già in passato alla metà dell'Ottocento, Rudolph von Jhering aveva lamentato con grande amarezza che la scienza del diritto era degenerata in una giurisprudenza nazionale, dove i confini scientifici vengono a coincidere con quelli politici e alla metà del Novecento René David aveva contestato radicalmente una formazione del giurista, legata all'insegnamento professionale del solo diritto nazionale, definendola culturalmente disastrosa e antistorica alla luce del moltiplicarsi vertiginoso dei rapporti transnazionali; e, più di recente Konrad Zweigert e Hein Kötz, a loro volta, ricordavano che non esistono una fisica tedesca, una chimica belga o una medicina americana: queste scienze esistono, invece, a livello mondiale. Ciò che è strano è che diversamente avvenga nel campo della scienza del diritto.

Lo stesso Sacco della maturità, per dimostrare l'assurdità di tale prospettiva, evocava l'ipotesi di uno zoologo, di un botanico o di un cultore di scienze naturali, che restringa l'oggetto del proprio sapere agli animali, agli alberi e ai minerali esistenti al di qua dei passi del Brennero e del Sempione e del mare Mediterraneo e ignori deliberatamente i medesimi nel resto del mondo. Eppure, egli scriveva, per circa due secoli nella comunità dei giuristi, è spesso andato proprio così.

Accanto al positivismo, imperversava anche il metodo sistematico e neo-sistematico, di ascendenza tedesca, di cui il Maestro Mario Allara era uno dei maggiori corifei. Esso portava l'interprete ad occuparsi, all'interno delle sole fonti nazionali, come vuole il positivismo giuridico, della sola dottrina accademica e universitaria, con conseguente *neglectio* della giurisprudenza e della prassi, destinate a essere citate, occorrendo, pochissimo e, come ricorda Giovanni Iudica, al solo fine di mettere in luce la rilevanza pratica del problema prescelto.

Esso portava l'interprete a privilegiare un metodo logico e geometrico, che presupponeva, in totale adesione alla *reine Rechtslehre* di Hans Kelsen, la depurazione del dato giuridico da ogni riferimento alla morale, alla religione, all'economia, alla storia, alla sociologia, alla politica, operando una sorta di "scarnificazione" di tutto quanto non strettamente pertinente al dato giuridico, come scriveva Alfredo Fedele nel necrologio del maestro Allara, riportando di lui questa considerazione: "*In tal modo, la tecnica giuridica potrà riuscire arida: non se ne potrà tuttavia negare la serietà*".

Di questo metodo abbiamo una preziosa testimonianza in uno scritto della metà del secolo scorso di Giuseppe Capograssi, che così definisce il metodo, praticato da Francesco Santoro-Passarelli, nelle

sue celebri *Dottrine generali del diritto civile*. Non dimentichiamo che Santoro-Passarelli è coetaneo di Allara, essendo nato anch'egli nel 1902, e suo compagno di concorso nel 1930. Orbene, Capograssi così scrive: *“Il libro richiede allo studioso, e specialmente al giovane studioso, di giungere al sistema, avvicinandosi al diritto civile col codice alla mano, nutrendo col codice il testo, rischiarando col testo il codice, ricostruendo da sé con un lavoro innegabilmente faticoso ma suo, libro e codice”*.

In breve, un sistema delle fonti largamente impoverito e incapace già allora di fornire anche solo una cultura professionale adeguata ai giovani giuristi, anche aventi un orizzonte circoscritto al solo dato territoriale: non è un mistero da svelare ricordare che i figli degli avvocati piemontesi dei tempi dell'insegnamento torinese di Allara spesso erano soliti studiare nelle Università di Pavia e di Genova, per fuggire da un insegnamento del diritto civile, legato alle costruzioni individuali, proprie del solo maestro torinese; e che, a sua volta, il titolare del corso di istituzioni di diritto romano: Silvio Romano era solito svolgere il suo corso in modo più vicino al diritto contemporaneo, così da compensare e colmare i vuoti lasciati dal collega civilista nella preparazione degli studenti.

In questo contesto, lo studio e l'insegnamento del diritto comparato sono pressoché assenti dal panorama accademico italiano, non diversamente da quanto accade nelle esperienze, in questo convergenti, di tutti i paesi della tradizione giuridica occidentale: già Frederick William Maitland e Sheldon Amos tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci attestano che non c'è un sostanziale interesse per le esperienze straniere; concordano sul punto più tardi gli stessi René David e Rodolfo Sacco: quest'ultimo tiene a sottolineare che: *“Ancora negli anni sessanta del secolo scorso il diritto straniero è*

volutamente ignorato, non è normale parlarne: a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino, a Padova, a Bologna, a Parma le facoltà non offrono allo studente un insegnamento di diritto comparato o straniero”.

Lodevole eccezione è, invece, quella dell’ateneo pavese – si tratta di un ricordo personale – ove si insegnava il diritto privato comparato, il diritto pubblico comparato e anche il diritto svizzero, destinato, per lo più, agli studenti italofoeni del Canton Ticino.

Il contesto va completato con qualche richiamo di rari segni antagonisti: Angelo Sraffa e Cesare Vivante, da un lato, con la *Rivista del diritto commerciale*, Mario Rotondi con la *Rivista del diritto privato*, dall’altro e Salvatore Galgano, con l’*Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, dall’altro ancora, testimoniano un vivo interesse per il dato straniero.

Lo stesso Sraffa fonda all’Università Bocconi l’istituto di diritto comparato e lo dota di una allora leggendaria biblioteca a carattere internazionale e cosmopolita, poi coltivata e arricchita da Mario Rotondi.

E’ certo che per varie e diverse ragioni si inizia a manifestare una qualche insoddisfazione per il metodo concettuale allora in voga e uno studio del diritto fondato sulla sostanziale *neglectio* del diritto straniero: ne sono testimonianza le opere di Gino Gorla sull’interpretazione del diritto del 1941 e sul contratto del 1954, che reca il significativo sottotitolo “problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico”, la polemica anticoncettuale esperita da vari giuristi quale, *ex multis*, Arturo Carlo Jemolo e la letteratura sulla “crisi” o “morte” degli istituti giuridici.

5. In questo contesto, Rodolfo Sacco si muove con una serie di iniziative, destinate a incrementare questi apporti appena analizzati e

soprattutto a dotarli progressivamente di una analisi metodologica completa, foriera di una radicale mutazione e innovazione dello scibile giuridico.

Brevemente: Sacco svolge alcune conferenze a Vienna alla fine degli anni quaranta; pubblica nel 1953, insieme a Vera Dridso, una traduzione italiana dell'opera di Venediktov sulla proprietà socialista dello Stato in Unione Sovietica; inizia a insegnare il diritto comparato all'Istituto di Studi Europei di Torino, ove succede a René David e ha come colleghi Joseph Esser e Viktor Knapp; insegna dal 1962 per oltre trent'anni alla *Faculté Internationale* dapprima con sede a Lussemburgo e poi a Strasburgo, dove incontra e frequenta i più prestigiosi giuristi europei; pubblica due monografie nel 1956 e nel 1959: una sul possesso, svolta con metodo tradizionale e una sull'arricchimento ottenuto mediante il fatto ingiusto, con metodo comparativo, ove dimostra che un'unica regola operativa: l'attribuzione dell'arricchimento all'impoverito è uniformemente accolta in Italia, Francia e Germania, ma è presentata con schemi costruttivi e definatori diversi: appare già qui l'utilizzo del metodo comparativo e casistico, per cogliere le regole effettive, talvolta latenti e quindi i famosi crittotipi e le dissociazioni tra regole e definizioni; nel 1959 incomincia a scrivere l'opera sul contratto, che vedrà la luce in quattro edizioni, via via accresciute, nel 1975, nel 1993, nel 2003 e nel 2016 – le ultime tre con la collaborazione di Giorgio De Nova. Di assoluto rilievo in quest'opera sono *ex multis* i suoi apporti sul contratto con obbligazioni del solo proponente, sull'autonomia contrattuale e i tipi contrattuali, sul giudizio di meritevolezza da assimilare senz'altro al giudizio di liceità, sul principio consensualistico e la circolazione dei diritti.

Quando, nell'anno accademico 1966-1967, svolge all'Università di Pavia il corso di diritto civile sul negozio giuridico, avendo come testo la *Teoria del negozio giuridico* di Giuseppe Stolfi, nell'insegnamento orale evoca spesso gli apporti delle esperienze francese e germanica e insiste ripetutamente sulla rilevanza della condotta fattuale dei contraenti nelle trattative, nell'interpretazione, nell'integrazione e nell'esecuzione del contratto, lasciando intravedere la rilevanza della condotta del soggetto agente, al di là di quello che egli dice o scrive, reliquato ancestrale di epoche dove mancava la scrittura o anche la parola, modernamente intera.

Data al periodo pavese il grande convegno sull'impresa nel diritto sovietico, svoltosi nella primavera del 1967 nella splendida villa di Tremezzo alla presenza dei massimi cultori, a livello mondiale, del diritto dei paesi socialisti. Si trattò di un evento del tutto impensabile e impossibile senza l'opera straordinaria e irripetibile del nostro.

Seguiranno, sempre nell'area socialista, saggi che veicolano un messaggio metodologico comparatista di altissimo profilo, quali il substrato romanistico del diritto civile dei paesi socialisti (1969), le invalidità del negozio giuridico nel diritto sovietico (1979), la presentazione del *Zivilgesetzbuch* della RDT con Giorgio De Nova e Gabriele Crespi Reghizzi (1976), l'abuso del diritto nel sistema jugoslavo (1977). Questo filone di studi sarà continuato, oltre che da Gabriele Crespi Reghizzi, dall'allievo Gianmaria Ajani, fino alla caduta del blocco socialista.

Sempre nel periodo pavese Sacco nell'anno accademico 1967-68 svolge un corso di lezioni sulla proprietà senza adottare alcun libro di testo. Le lezioni saranno poi raccolte in un volume dattiloscritto da Paolo Cendon. Il corso è anch'esso un ennesimo manifesto metodologico e rappresenta un'apertura alla *common law*, al diritto dei

paesi socialisti, al diritto pubblico fino ad allora completamente ignorati dai cultori del tema. Larghissimo spazio è dedicato alle fonti storiche, economiche, politologiche sociologiche, etc., alle componenti dottrinali, giurisprudenziali e prasseologiche e alla consuetudine, schiacciata e trascurata dall'incombente diritto scritto e parlato e dall'onda illuminista e positivista. La consuetudine qui appare come fonte del diritto di assoluto rilievo in materia di raccolta di funghi, tartufi, lamponi, ascensioni in montagna ed esercizio degli sport invernali, che la legge talvolta limita, riconoscendo implicitamente la dignità della fonte consuetudinaria.

Sempre negli anni sessanta e settanta Sacco viaggia, studia e insegna nell'area socialista est europea e – cosa per lui nuova – nell'area africana.

L'inizio di questa avventura geografica e culturale fu propiziata da Alberto Trabucchi, che lo volle preside della nascente facoltà giuridica di Mogadiscio.

Da qui l'inizio di approfondite ricerche sul campo non solo in Somalia, ma anche in Zambia e Marocco, la consuetudine con studiosi del calibro di Raymond Verdier, Michel Alliot, Jacques Vanderlinden e Etienne Le Roy e il crescente interesse per il diritto ancestrale, preistorico e protostorico, l'etnologia giuridica e la redazione da parte di Sacco di una serie di opere, tradotte in varie lingue sul diritto somalo e sul diritto africano in generale e l'elaborazione finale di una teoria del diritto muto, divenuta presto assai apprezzata dagli antropologi e etnologi, quali Rouland e Motta e di cui più oltre.

Negli anni ottanta la sua riflessione scientifica lo porta a lavorare sul metodo del comparatista e del giurista in generale e a elaborare una delle sue opere più incisive: *l'Introduzione al diritto comparato*, che avrà sette edizioni in lingua italiana (l'ultima, nel 2019, in

collaborazione con Piercarlo Rossi) e numerose traduzioni in diversi paesi stranieri. Essa sarà affiancata dall'opera parallela *Sistemi giuridici comparati*, scritta con Antonio Gambaro, anch'essa rinnovata in diverse edizioni.

Qui troviamo apporti all'epistemologia giuridica fondamentali e destinati a durare a lungo, che hanno già avuto un'ampia risonanza europea e mondiale: ne ricorderemo almeno tre: a) la teoria dei formanti o componenti e delle loro dissociazioni, veicolata dallo scritto più conosciuto a livello planetario: *Legal Formants: a dynamic approach to comparative law*, in *American Journal of Comparative Law*, 1991, pp. 1-34, 343-401; b) la teoria della circolazione dei modelli, costruita senza limiti geografici e storici; c) lo studio dei rapporti tra lingua e diritto nella storia del sapere e l'elaborazione di una nuova disciplina scientifica, quale la traduttologia giuridica.

Tutti questi tre temi sono stati poi coltivati in una serie cospicua di pubblicazioni successive del nostro.

a) Sotto il primo profilo, l'apporto di Sacco è consistito nell'avere evidenziato che ogni sistema giuridico è formato o composto da varie componenti, che variano da sistema a sistema: in generale si distingue una componente legislativa, talvolta sottodistinta in una componente costituzionale e in una legislativa ordinaria; una componente dottrinale, a sua volta sottodistinta in classificazioni didattiche e definizioni politologiche, variamente coltivate nei diversi generi letterari; una componente giurisprudenziale, articolata in sentenze e prassi giudiziarie, intese come *stylus curiae* e regole di procedura.

Si aggiungono poi anche altre formanti quali quella dell'educazione del giurista, quella della divulgazione dei dati giuridici, quella dei formulari contrattuali transnazionali, elaborati spesso dalle *law firms*.

Spostandosi dalla tradizione europea alle altre tradizioni, Sacco evidenzia nella famiglia dei diritti socialisti il formante, particolare a quest'area, dell'analisi della storia e della società compiuta da Marx e da Engels, integrata dalla prassi leniniana.

Passando ai diritti di fonte divina, quali il diritto islamico e il diritto ebraico e, più in generale, religiosa, quale il diritto indù, Sacco ricorda la rilevanza della componente religiosa quale parte integrante del sistema giuridico e ricorda, altresì, la componente confuciana nello studio del diritto cinese tradizionale e la componente delle fonti soprannaturali in taluni diritti africani tradizionali.

Importantissimo è stato poi l'apporto di Sacco allo studio del c.d. diritto muto, poi perfezionato in una monografia dell'anno 2015. Si tratta di un diritto non scritto e non parlato, ma ugualmente praticato dalla preistoria al terzo millennio dopo Cristo, anche se occultato da una tradizione illuminista, panlegislativista e sostanzialmente antistorica.

b) Sotto il secondo profilo e cioè a proposito del tema della circolazione dei modelli l'apporto di Sacco, in adesione a un movimento culturale transnazionale assai diffuso, è stato altrettanto incisivo, perché ha contribuito a portare l'interprete, al pari di altri studiosi, a superare antichi pregiudizi che l'hanno sempre ostacolata.

Tra i molti occorrerà ricordare che lo stesso maestro di Sacco: Mario Allara era convinto della non comparabilità dei sistemi continentali con la *common law*, considerata non un vero e proprio diritto, perché priva di una codificazione e basata esclusivamente sulla giurisprudenza.

Forti perplessità erano emerse anche nei confronti della comparazione tra sistemi capitalisti e sistemi socialisti, perché considerati troppo diversi nei loro presupposti ideologici e, da ultimo, altrettante

perplessità erano avanzate, ad esempio, da René Rodière verso la comparazione con i paesi economicamente sottosviluppati o aventi una civiltà troppo lontana per origini, sviluppi ed esiti da quelle occidentali.

c) L'apporto di Sacco è stato altresì decisivo nello studio dei rapporti tra lingua e diritto, che parte da una constatazione fondamentale: la parola, che veicola il concetto giuridico, ha una potenzialità di essere tradotta assai minore della parola che veicola un concetto medico, ingegneristico, chimico, fisico, etc., perché la prima evoca una pura costruzione del pensiero umano, storicamente e spazialmente mutevole, laddove la seconda richiama un oggetto della *rerum natura* quale un organo del corpo umano, una costruzione architettonica, un minerale, un evento atmosferico, etc.

Sacco osserva che “in passato i giuristi manifestarono raramente un interesse per la circolazione e il mutamento dei linguaggi giuridici ... e il passaggio da una lingua ad un'altra è sempre stato riguardato come un problema ... che non toccava il nucleo delle conoscenze giuridiche”.

Con la sua opera, svolta anche nei convegni internazionali di diritto comparato di Sydney (XII), di Bristol (XV) e di Utrecht (XVII), Sacco contribuisce all'avvio, su scala mondiale ed europea, di corsi di specializzazione universitaria sulla traduttologia giuridica dal Canada alla Svizzera e all'Unione europea.

Il suo nemico giurato diviene l'errore di traduzione. E, più ancora, al di là di grossolani fraintendimenti: i celebri falsi amici, fondati su facili e superficiali apparentamenti linguistici, il suo obiettivo epistemologico è quello di veicolare nell'interprete la consapevolezza dell'estrema difficoltà che vi è nel garantire una perfetta

corrispondenza di un testo giuridico tra lingua di partenza e lingua di arrivo.

Di qui lo studio di varie e diverse figure di traduzione, legate ai vari contesti: legislativi, accademici, professionali e contrattuali e l'elaborazione di varie sottocategorie di traduzione: da quella comunicativa, cara a Paul Newmark, a quella semantica, poi sviluppata da Gemar.

Non potevano mancare lo studio della ricaduta della traduttologia nella prospettiva giuridica interna all'esperienza italiana; lo studio delle difficoltà di tradurre il diritto non scritto e non parlato e quindi di trasporlo e veicolarlo adeguatamente da un'esperienza all'altra; lo studio dei limiti della traduzione, oltre i quali la traduzione sarebbe infedele e fuorviante.

Di qui l'elaborazione di una sorta di codice delle strategie e degli strumenti, atti a garantire una traduzione il più possibile fedele, su cui ha lavorato felicemente la sua allieva Silvia Ferreri.

Per cercare di completare l'illustrazione dell'imponente produzione giuridica del Maestro occorrerà ricordare almeno anche un fondamentale saggio apparso nel 1960 sull'ingiustizia del danno ove l'autore, occupandosi delle esperienze giuridiche continentali, ricostruisce i sistemi della responsabilità civile secondo una serie di fattispecie tipiche.

Inoltre, occorrerà ricordare la tesi secondo la quale in area francese opererebbe, in deroga al principio consensualistico, la consegna astratta come modo traslativo della proprietà.

6. Un ulteriore profilo da analizzare è la pedagogia giuridica di Sacco nelle varie strutture universitarie, che lo hanno visto protagonista e nell'ampia platea degli allievi, che lo hanno visto come maestro.

Con le sue opere fondamentali: l'interpretazione del diritto e il contratto Gino Gorla convince Sacco che la scienza giuridica, alle prese con un metodo sistematico del tutto insoddisfacente, può rinnovarsi solo adottando il metodo casistico-comparativo. I due trovano un valido aiuto in Mauro Cappelletti e insieme giungono a quattro conclusioni decisive: a) convincere gli studiosi italiani del diritto territoriale dell'assoluta rilevanza dei risultati raggiunti dalla comparazione giuridica e dell'utilità dei suoi metodi; b) avviare un serrato dialogo con i giuristi stranieri e aprire la scienza italiana agli influssi provenienti da oltre i confini; c) innovare radicalmente i piani di studio delle facoltà di giurisprudenza, per dotarle di materie comparatistiche, così da rendere la comparazione una componente essenziale nell'educazione del giurista; d) allevare una generazione di studiosi di diritto comparato e straniero capaci di diffondere ovunque l'insegnamento della materia. Gorla si occupò del dialogo con il civilista italiano, Cappelletti parlò al mondo straniero, Sacco fece entrambe le cose, ma si dedicò con particolare tenacia anche all'immutazione dei piani di studio ministeriali, alla diffusione delle cattedre comparatistiche e alla formazione di allievi propri, adottivi e comunque a influenzare profondamente gli allievi altrui. All'opera scientifica di padre fondatore e divulgatore della materia con i suoi contributi di valore per certi versi imperituro si affianca così un'opera concreta di diffusione dell'insegnamento della stessa materia: a Trieste ottiene che si attivi un insegnamento di diritto privato comparato; a Pavia, dal 1966 come preside di facoltà, ottiene per sé l'insegnamento di diritto privato comparato, fino ad allora svolto da

Rodolfo De Nova, che passa ad insegnare il diritto anglo-americano, e attiva gli insegnamenti di diritto costituzionale comparato per Nanni Bognetti, di diritto dei paesi socialisti per Gabriele Crespi Reghizzi e di diritto comunitario per Angelo Grisoli; a Torino dal 1971 insegna il diritto privato comparato e come seconda materia alterna il diritto dei paesi socialisti e il diritto africano; attiva poi un insegnamento dei sistemi giuridici comparati per Antonio Gambaro nel 1979, un insegnamento di diritto pubblico comparato per Giorgio Lombardi e poi in seguito insegnamenti di diritto processuale penale comparato e di diritto anglo-americano; a Trento, quale presidente del comitato tecnico ordinatore della nuova facoltà negli anni ottanta può dare esecuzione ad una diffusione capillare degli insegnamenti comparatistici, attirando l'attenzione e il plauso di americani, inglesi e francesi: *ex multis*, R. Schlesinger, Rudden, Fletcher, Legrand e Gordley.

Nel frattempo, grazie anche alla sua autorevole opera, si diffonde ovunque l'insegnamento dei sistemi giuridici comparati e nel 1994 la nuova tabella ministeriale del corso di giurisprudenza contempla finalmente come obbligatorio un insegnamento annuale in una materia comparatistica. Molte facoltà in realtà oggi ne hanno ormai diversi vuoi in materie areali (*common law*, Asia Orientale, islamico), vuoi in materie tematiche (privato, costituzionale, penale). Pochi anni fa un censimento aveva evidenziato 29 corsi a Torino, 27 a Trento, 25 a Napoli, 23 a Genova, 21 a Firenze.

Intorno a Sacco si è formata una scuola di numerosi allievi, che a loro volta suscitano nuovi studiosi. Il legame tra maestro e allievo è spesso stato assai intenso, con continui scambi di collaborazioni e con un dialogo assai fruttuoso sul piano scientifico e anche umano.

7. Un ultimo profilo da analizzare, tra i molti che ho certamente trascurato, è quello della partecipazione di Rodolfo Sacco alla vita accademica, alle associazioni dei giuristi, alle loro riviste e ai loro congressi.

Sacco ha insegnato a vario titolo e in vario modo nelle Università italiane di Trieste, Pavia e Torino come titolare di cattedra, Cattolica e Bocconi di Milano come incaricato e nelle Università straniere di Berlino, Baton Rouge, Montréal, Tolone, Friburgo svizzera, Ginevra, Mogadiscio e ha avuto qualche compito a Aix en Provence, Nizza e Lione.

Per molti anni ha insegnato la materia dei contratti alla *Faculté internationale pour l'enseignement du droit comparé*, ove ebbe, *ex multis*, come colleghi tra i francesi David, Rodière, Houin, Marty, Drago, Blanc-Jouvan, Rieg, tra gli inglesi Hamson, Simpson, Thompson, Parker, tra i tedeschi e gli austriaci von Schwind e Leisner, Strömholm tra gli svedesi, Ganshof von den Mersch e Limpens tra i belgi, Hazard, Crépeau e Whinney tra gli americani e i canadesi, Fragistas e Kokkini Iatridou tra i greci, Kroutogolov, Tumanov, Knapp, Czachorsky, Ionescu, Szabo, Peteri, Naschitz e Blagojevic tra i giuristi di area socialista.

Resuscitò da una situazione di quasi letargo l'Associazione italiana di diritto comparato, con l'aiuto specie di Gorla e Cappelletti e la portò rapidamente a livelli di eccellenza, di prestigio e di larga partecipazione.

Lo stesso fece con il Gruppo italiano dell'*Association Henri Capitant*, coltivando ampie relazioni di amicizia con Malinvaud, Grimaldi, Ghestin e Viney. Ha poi fondato e largamente animato questa associazione nel cui convegno ora io sto parlando.

Ha avuto rapporti con molte riviste e, in particolare, con la *Rivista di diritto civile* e con i suoi direttori Walter Bigiavi e Alberto Trabucchi; poi egli stesso entrò nella direzione della stessa, sviluppando e promuovendo, tra l'altro, gli apporti alla rivista di cultori del diritto comparato e straniero.

Ha animato opere collettive di largo successo, dirigendo il Trattato Sacco di diritto comparato e il Trattato Sacco di diritto civile, ormai estesi a decine di volumi.

Ha fondato, diretto, promosso e portato a compimento il Digesto, 4^a edizione e ne coltiva i numerosissimi aggiornamenti, scrivendo in prima persona quasi tutte le voci in tema di contratto.

Questo rappresenta anch'esso un simbolo della sua concezione dello scibile giuridico, fondato sullo studio comparatistico e transnazionale del dato giuridico, volto a coltivare tutti i singoli formanti e componenti, senza cedere alla moda del momento, non solo italiana, di privilegiare su tutti il dato giurisprudenziale.

E' stato socio di numerose accademie: basterà ricordare, tra le molte, *L'Institut de France (Académie de sciences morales et politiques)*, *l'International Academy of Comparative Law*, *l'Accademia Nazionale dei Lincei*, *l'Istituto Lombardo*, *l'Accademia delle Scienze di Torino*.

Ha conseguito diverse lauree *honoris causa* dalle Università di Paris 2, di Tolone, di Ginevra e Mc Gill.

Chi volesse riassuntivamente cogliere lo spirito e l'insegnamento del nostro potrebbe leggere l'opera dialogica, curata da Paolo Cendon, dal titolo *Che cos'è il diritto comparato*, edita da Giuffré, nell'anno 1992, ove Sacco dialoga con numerosi allievi e studiosi, rispondendo ad una serie assai rilevante di domande.

In breve Sacco ha ricevuto un diritto arido, per dirla con Allara, povero di fonti e circoscritto a costruzioni logiche, autoreferenziali e di incidenza linguistico-territoriale assai limitata.

Sacco lascia un diritto cosmopolita, larghissimo di fonti di ogni tipo, formali e non formali, espresse e mute, senza limiti di spazio e di tempo, dotato di strumenti metodologici di indagine agguerriti e sofisticati e, per dirla con Graziadei, votato a una molteplicità di registri culturali e a un'assoluta libertà di temi senza frontiere che limitano lo sguardo.

A ciascuno di noi, nei limiti delle proprie possibilità, il compito, al tempo stesso gravoso e piacevole, di continuarne l'opera.